

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1966

Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la terza legislatura, e precisamente in data 24 aprile 1961, presentai per l'approvazione da parte del Senato il disegno di legge che prese il n. 1532 con il quale chiedevo dal 1° luglio 1961 l'abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa a temporanea importazione di cacao in grani per l'integrale spremitura premettendo a tale richiesta la relazione che qui appresso è necessità riportare integralmente per la esatta conoscenza della mia iniziativa.

« Nel 1954 il Parlamento italiano approvò la temporanea importazione di cacao in grani non torrefatto per la integrale spremitura dando vita alla legge 25 maggio 1954, n. 291, tuttora vigente.

Detta legge presentata dal Governo — che, all'epoca, ritenne sussistere una particolare congiuntura favorevole per il settore dell'industria nazionale della lavorazione del cacao in grani con condizioni di continuità tale da far prevedere innegabili vantaggi per l'economia generale del paese — aveva, come si evince in maniera inequivoca dalla relazione al disegno di legge poi diventato legge, i seguenti presupposti:

” 1) senonchè nuovi sistemi industriali di spremitura consentono la *completa* estra-

zione del burro contenuto nel cacao in grani e lasciano un quantitativo di polvere del tutto sprovvisto di grasso, che, in caso di nazionalizzazione, verrebbe con le vigenti modalità eccessivamente colpito dall'imposta di consumo;

2) in considerazione dell'accennato stato di cose, *prospettato ripetutamente dalle industrie interessate*, si è ravvisata la opportunità di istituire una nuova specifica concessione per il cacao in grani *se destinato alla integrale estrazione del burro*, fissando all'uopo i coefficienti di scarico che potrebbero determinarsi nella seguente misura:

chilogrammi 100 di cacao in grani sono scaricati da:

chilogrammi 40 di burro di cacao in riesportazione (che rappresentano la resa normale di chilogrammi 100 di cacao in grani);

chilogrammi 40 di polvere magra, con contenuto di grasso inferiore all'1 per cento;

chilogrammi 20 per perdite, terriccio, bucce, eccetera;

3) in vista delle finalità che si intendono raggiungere con il predisposto provvedimento, realizzare, cioè una più equa ripartizione dell'onere fiscale, in ragione del diverso va-

lore e del diverso carattere dei due derivati dalla spremitura, e agevolare un settore industriale che può far sperare nello sviluppo di una importante corrente di esportazione, viene consentita l'applicazione del nuovo criterio di scarico anche per le operazioni già effettuate a termini della preesistente concessione;

4) in sostanza il reddito fiscale non dovrà subire flessioni dalla applicazione delle nuove norme, tenuto conto dei maggiori quantitativi di cacao in grani da introdurre per far fronte alle cresciute esigenze dell'attività della spremitura".

Tali presupposti, e lo stesso testo (che nella quarta Commissione della Camera dei deputati ebbero un troppo sollecito esame, forse per la contingenza e la temporaneità del provvedimento) diedero alla 5ª Commissione permanente del Senato vive perplessità e perchè lo stesso Sottosegretario per le finanze dell'epoca dovette dire apertamente che il disegno di legge lascia il dubbio di "percentuali tecniche oltrepasanti quella certa larghezza da non poter essere considerato senza preoccupazione" e sia perchè il relatore senatore Trabucchi dovette riconoscere che il testo della legge era *molto poco chiaro* ed esprimere il voto che "tenendo presente la legge doganale venga chiarito con successive circolari che il beneficio fiscale resti accordato *solo a chi effettivamente* abbia esportato 40 kg. di burro di cacao vale a dire quanto ricavato dal cacao in grani importato in temporanea".

Comunque la legge venne deliberata sui seguenti precisi dati:

a) che da 100 kg. di cacao in grani gli industriali, che volessero avvalersi della legge avrebbero estratto 40 kg. di burro e questi 40 kg. sarebbero stati integralmente esportati;

b) che sarebbero residuati kg. 40 di polvere con contenuto di grado di cacao inferiore all'uno per cento;

c) che nessuna flessione avrebbe dovuto subire il reddito fiscale dall'applicazione delle nuove norme.

Senonchè, divenuta operante la legge ed attuata, si è visto che i presupposti che la avevano ispirata non sono stati realizzati sia perchè non si sono avuti e non si hanno i quantitativi stabiliti e le risultanze fissate, sia perchè l'applicazione che se ne è fatta, anche per *la molto poca chiarezza delle norme*, ha dato vita ad un sistema quanto mai irregolare che la frustra in pieno ed ha, per conseguenza, causato una sensibile flessione del reddito fiscale che, invece, avrebbe dovuto, se non aumentare, restare inalterato.

Il che, unitamente al rilievo che la legge predetta è in contrasto con l'indirizzo della politica alimentare e dei consumi che, per salvaguardare la sanità pubblica, tende a tutelare al massimo i prodotti puri e genuini, ha fatto sì che la legge in questione è tornata a danno del pubblico, dell'Erario e dell'economia nazionale che, per detta legge, deve esportare valuta italiana per dodici miliardi in più di quello che ricava dall'esportazione.

Onde mantenerla in vita è di grave danno al Paese ed a tutti salvo che a due o tre interessati spremitori che hanno tratto utili ingenti durante gli anni nei quali il burro di cacao era richiesto all'estero.

Per queste ragioni ne propongo al Senato l'immediata e sollecita abrogazione per evitare che continui l'assurdità della protezione del commercio-spremitura del cacao in grani da temporanea e di tutelare la diffusione del surrogato in luogo del prodotto genuino e naturale che, invece va sostenuto e diffuso; e mi auguro che la proposta abbia a trovare la vostra favorevole accoglienza ».

Tale mio disegno di legge venne assegnato alla 5ª Commissione permanente del Senato che nominò relatore dello stesso l'onorevole collega Bergamasco, previo parere della 9ª che, esaminata la questione nelle due sedute del 25 ottobre e 6 dicembre 1961, con molto ritardo, ebbe a formularlo solo in *data 22 novembre 1962* pronunziandosi nel modo che segue:

« La 9ª Commissione permanente esprime parere non favorevole sul disegno di legge n. 1532 per i seguenti motivi:

la proposta abrogazione dell'agevolazione di cui alla legge 25 maggio 1954 non appare opportuna mentre è in discussione all'altro ramo del Parlamento la proposta di legge per la riduzione dei gravami fiscali sulla materia prima (cacao in grani);

in secondo luogo perchè sono in corso trattative in sede di Comunità economica europea per l'armonizzazione dei trattamenti fiscali relativi al cacao ed altre materie derivate dallo stesso;

infine perchè un'abrogazione totale delle agevolazioni fiscali danneggerebbe non solo le industrie che hanno la spremitura a pressione nel loro ciclo di produzione, ma anche le industrie che sono specializzate esclusivamente nella spremitura a pressione e quelle che si stanno attrezzando anche per la spremitura con altri trattamenti. Conseguentemente si chiuderebbe la corrente di esportazione dall'Italia verso i paesi della CEE o terzi e si aprirebbe una agevolata importazione in Italia del burro di cacao ottenuto con procedimento diverso dalla spremitura a pressione ».

Per il carico di lavoro e per il sopravvenuto scioglimento anticipato dei due rami del Parlamento il disegno di legge, pur avendo una sua particolare importanza di perequazione di giustizia e di pubblica utilità, non potè essere discusso e decadde con la fine della legislatura.

Senonchè, essendosi ormai accertato che il disegno di legge di cui sopra è parola aveva piena ragione di essere non solo per le motivazioni e le considerazioni in esso riportate ma anche perchè il Ministero delle finanze ha dovuto riconoscere che il criterio di tassazione cui è soggetta la polvere di cacao importata direttamente rispetto a quella fabbricata in Italia con cacao in grani temporaneamente importato e destinato ad essere quivi consumata presenta un carat-

tere discriminatorio, è urgente riproporre la richiesta al Parlamento perchè venga senz'altro accolta.

Debbo far presente con l'occasione agli onorevoli colleghi che il Ministero degli affari esteri (D. G. AE — CEE, uff. VI) con telespresso n. 146-08364 del 6 aprile corrente anno diretto al Ministero delle Finanze (D.G. Dogane D.G. Studi leg. compar. RI), al Ministero dell'industria e commercio (D.G. P.I.) nonchè al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (D.G. Tutela) e al Ministero del commercio con l'estero (D.G. accordo) e per conoscenza alla Rappresentanza permanente italiana presso la CEE e la CEEA — dopo una serie di interventi di fonogrammi e di telespressi e di telettratti, ha comunicato agli stessi che — considerata la riconosciuta discriminazione e dato il lungo tempo trascorso (telespresso della Rappresentanza italiana presso la CEE e la CEEA in data 29 aprile 1965) — si debba senz'altro provvedere alla eliminazione della stessa con la modifica della legge per evitare che venga aperta, nei confronti della nostra nazione, la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato di Roma. Ond'è che il problema non può essere tenuto oltre accantonato e la questione ulteriormente rimandata.

Nella specie, quindi, occorre provvedere; ed occorre provvedere radicalmente con la abrogazione della cennata legge 25 maggio 1954, n. 291, perchè le conseguenze derivanti da questa non sono sanabili con modifiche.

E valga il vero. Allo stato delle cose le conseguenze derivanti dalla legge n. 291 del 1954 per gli operatori nazionali (vale a dire da una parte industriali cioccolatieri e dall'altra spremitori e surrogatieri) sono le seguenti:

1. — Gli industriali cioccolatieri pagano un'imposta erariale di consumo pari a 250 lire per ogni chilogrammo di cacao in grani importato. Da 100 chilogrammi di cacao in grani si ottengono 80 chilogrammi di cacao torrefatto utilizzabile.

Il carico fiscale per ogni chilogrammo di cacao torrefatto utilizzabile è quindi di lire 312,50 che colpisce di conseguenza ogni chilogrammo di burro di cacao o di polvere di cacao ricavato dal cacao torrefatto.

2. — Gli industriali spremitori e surrogatieri, attraverso la legge n. 291 del 25 maggio 1954, sono soggetti alla seguente imposizione fiscale: importando in temporanea chilogrammi 100 di cacao in grani, pari a 80 chilogrammi di cacao torrefatto utilizzabile, scaricano le relative bollette esportando chilogrammi 40 di burro di cacao e nazionalizzando chilogrammi 40 di polvere di cacao pagando complessivamente lire 8.000 (chilogrammi 32 a 250 lire-chilogrammo e chilogrammi 8 esenti).

Quindi, su ogni chilogrammo di polvere di cacao, l'incidenza fiscale è di sole 200 lire, contro un'incidenza di lire 312,50 a carico dei cioccolatieri come sopra visto.

3. — Questa situazione può dare luogo, ed ha dato luogo sinora, alle seguenti conseguenze:

gli spremitori ed i surrogatieri vendono la polvere sul mercato interno al prezzo degli industriali cioccolatieri; pagando la loro polvere un carico fiscale inferiore, il maggiore guadagno conseguito può essere utilizzato vendendo all'estero il burro di cacao a prezzi ridotti rispetto ai normali prezzi internazionali;

gli spremitori ed i surrogatieri vendono la polvere sul mercato interno ad un prezzo inferiore a quello che possono praticare i cioccolatieri (per la differente incidenza fiscale prima documentata) qualora siano in grado di produrre a costi internazionali e quindi di competere sul mercato internazionale del burro di cacao.

4. — In entrambi i casi la legge n. 291 ha creato una situazione anomala permettendo agli spremitori e surrogatieri o un vero e proprio *dumping* (primo caso) sul mercato internazionale del burro di cacao o un le-

gale (per la legge n. 291) ma inammissibile privilegio sul mercato interno della polvere.

Quanto sopra esposto porta per conseguenza assoluta che non può essere consentita una modifica atta ad eliminare la discriminazione in materia di imposte di consumo fra il cacao lavorato in Italia ed il cacao in polvere importato, ma urge l'abolizione integrale della legge per i seguenti motivi:

a) nel caso in cui la polvere di cacao di importazione fosse sottoposta allo stesso regime fiscale di quella prodotta in Italia da spremitori e surrogatieri in virtù della legge n. 291 vigente, l'inammissibile privilegio di cui godono nei riguardi della polvere detti industriali spremitori e surrogatieri nei confronti degli industriali cioccolatieri, verrebbe esteso anche agli operatori stranieri;

b) gli industriali cioccolatieri, che non possono utilizzare la legge n. 291 in quanto non esportano burro di cacao, si troverebbero di fronte, sul mercato interno della polvere di cacao, la concorrenza sia degli spremitori e surrogatieri nazionali, sia degli operatori esteri; e tale concorrenza deriva unicamente da un assurdo privilegio fiscale;

c) gli industriali cioccolatieri, non potendo più collocare la polvere di cacao sul mercato nazionale, si vedrebbero costretti a fermare i loro impianti di pressione ed acquistare il burro di cacao che attualmente producono;

d) gli industriali spremitori e surrogatieri, costretti a vendere sul mercato interno la polvere di cacao a parità di condizioni, e cioè in concorrenza con gli operatori esteri, non trarrebbero più alcun beneficio dalla legge n. 291.

Motivi che dimostrano a josa come l'unica soluzione possibile atta a poter venire incontro alle richieste della CEE ed evitare un ulteriore peggioramento della già insostenibile attuale situazione degli industriali produttori di cioccolato è l'abrogazione in-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tegrale della legge n. 291 del 1954 che è stata causa ed è causa di gravi danni e di indebiti arricchimenti.

Tutto ciò premesso, sottopongo all'approvazione del Senato il seguente disegno di

legge nella certezza che la gravità della situazione attuale e le finalità di giustizia che esso tende a sanare e a raggiungere abbiano a trovare piena, immediata e favorevole approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La legge 25 maggio 1954, n. 291, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 19 giugno 1954 è abrogata dal prossimo 1° luglio 1966.